



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 459 DEL 10/12/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 446 DEL 25/11/2025 RELATIVA ALLA CHIUSURA E ALLO SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN LUNGOMARE DI PEGLI 63 INT. 10.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 16/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità veniva ingaggiato dal Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco per uno stillicidio causato da infiltrazioni da acqua piovana presso l'appartamento sito in Lungomare di Pegli civ. 63 int. 10;
- in pari data, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad esperire un sopralluogo presso l'appartamento, nel corso del quale prendeva visione dei danni causati dallo stillicidio proveniente dal sottotetto (non abitato) al piano superiore, dovuto allo scoperchiamento del tetto;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e vista la momentanea impossibilità di una libera fruizione dell'immobile, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – la chiusura e lo sgombero dell'appartamento sito in Lungomare di Pegli civ. 63 int. 10;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. 446 del 25/11/2025 ad oggetto "*Chiusura e sgombero dell'appartamento sito in Lungomare di Pegli 63 int. 10, causa danni da infiltrazione di acqua piovana;*

Rilevato che il tecnico incaricato dalla proprietà dell'interno 10 di Lungomare di Pegli 63, con la dichiarazione di messa in sicurezza assunta agli atti con prot. 0625608.E del 05/12/2025, ha certificato l'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza dell'appartamento e che dunque non sussistono più le condizioni di pericolo per l'unità abitativa;

Considerato che in data 06/12/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità, sulla base della dichiarazione di messa in sicurezza sopra citata, prendeva visione delle opere di messa in sicurezza - come da Relazione di Servizio prot. 0627560.I del 09/12/2025 - e revocava totalmente sul posto le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 446 del 25/11/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la nota prot. 0627515.U del 09/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto dall'Ufficio Pubblica Incolumità in data 06/12/2025 – e successivamente con la nota prot. 0627515.U del 09/12/2025 - la revoca totale dell'Ordinanza Sindacale n. 446 del 25/11/2025 per l'appartamento sito in Lungomare di Pegli civ. 63 int. 10;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Ponente;
- al Municipio VII Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.